BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

RESOCONTI:

GIUSTIZIA (IV):
In sede referente . . . . . Pag. 2

ISTRUZIONE (VIII):
In sede referente . . . . . » 2

AGRICOLTURA (XI):
In sede referente . . . . . » 8

LAVORO (XIII):
In sede referente . . . . . » 10

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA IN SICILIA » 10

CONVOCAZIONI:

Giovedì 17 giugno 1971

Commissione inquirente per i procedimenti di accusa . . . . . Pag. 11
Giunta delle elezioni . . . . . » 11
Commissioni riunite (IV e XIII) . . . » 11
Affari costituzionali (I) . . . . . » 11
Affari interni (II) . . . . . Pag. 13
Giustizia (IV) . . . . . » 14
Bilancio e Partecipazioni statali (V) . » 14
Finanze e tesoro (VI) . . . . . » 15
Istruzione (VIII) . . . . . » 16
Trasporti (X) . . . . . » 16
Agricoltura (XI) . . . . . » 16
Industria (XII) . . . . . » 17
Igiene e sanità (XIV) . . . . . » 17
Commissione parlamentare per la vigilanza sulle radiodiffusioni . . . » 17

Venerdì 18 giugno 1971

Commissioni riunite (IV e XIII) . . . » 18

Mercoledì 23 giugno 1971

Affari costituzionali (I) . . . . . » 18
Affari interni (II) . . . . . » 19
Giustizia (IV) . . . . . » 20
Istruzione (VIII) . . . . . » 21

RELAZIONI PRESENTATE . . . . . Pag. 22

GIUSTIZIA (IV)

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 16 GIUGNO 1971, ORE 10. — *Presidenza del Presidente* BUCALOSSI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustiza, Pennacchini.

Proposte di legge:

Reale Oronzo ed altri: Modificazioni delle norme del codice civile concernenti il diritto di famiglia e le successioni (503);

Ruffini e Martini Maria Eletta: Riforma del diritto di famiglia (703);

Brizioli: Abrogazione degli articoli 559, 560, 561, 562 e 563 del codice penale riguardanti i reati di adulterio e concubinato (793);

Darida: Abrogazione dell'articolo 544 del codice penale (1174);

Iotti Leonilde: Modificazioni delle norme del codice civile concernenti il diritto di famiglia e le successioni (1378);

Guidi ed altri: Abrogazione delle norme del codice penale concernenti ogni ipotesi di adulterio, i reati di concubinato, omicidio e lesioni a causa di onore, e la causa speciale di estinzione dei delitti contro la libertà sessuale attraverso il matrimonio (1821).

Il Presidente ricorda che nella seduta del 12 maggio scorso sono stati conclusi gli interventi di carattere generale sul testo unificato predisposto dal Comitato ristretto e fa presente che successivamente gli è pervenuta la richiesta, cui ha aderito il Governo, dei rappresentanti di tutti i gruppi della Commissione, ad eccezione del rappresentante del gruppo del PDIUM, di domandare il trasferimento in sede legislativa delle proposte di legge in esame. A norma del sesto comma dell'articolo 92 del regolamento, detta richiesta potrà essere inoltrata soltanto quando vi sarà l'adesione anche del rappresentante del gruppo del PDIUM.

La Commissione concorda sulla necessità di effettuare al riguardo un ulteriore tentativo, prima di iniziare l'esame degli articoli in sede referente.

Il Presidente rinvia pertanto ad altra seduta il seguito del dibattito.

Il Presidente annuncia l'ordine del giorno delle sedute di giovedì 17 giugno e di mercoledì 23 giugno, secondo il programma concordato dall'ufficio di Presidenza della Commissione.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,10.

ISTRUZIONE (VIII)

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 16 GIUGNO 1971, ORE 10. — *Presidenza del Presidente* ROMANATO. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, Rosati.

Disegno di legge:

Delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo e docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, nonché su aspetti peculiari dello stato giuridico del personale non insegnante (2728).

La Commissione riprende l'esame degli articoli del disegno di legge. Su proposta del relatore Badaloni Maria, la Commissione delibera una diversa collocazione formale rispetto alla precedente delle disposizioni dell'articolo 1 e dell'articolo 2 approvate nella seduta di ieri. Pertanto, l'articolo 1 risulta suddiviso in tre articoli e l'articolo 2 diviene articolo 4.

ART. 1.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge e con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi appresso indicati uno o più decreti recanti la stessa data con valore di legge ordinaria:

a) per la disciplina unitaria del nuovo stato giuridico del personale docente, direttivo e ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica compresi gli insegnanti tecnico pratici, gli insegnanti di arte applicata, gli insegnanti delle Accademie di belle arti e dei Licei artistici, gli accompagnatori al pianoforte nei conservatori e i pianisti accompagnatori al pianoforte dell'Accademia nazionale di danza; nonchè del personale direttivo e delle maestre istitutrici dei convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato con eventuali adattamenti resi necessari dalle peculiari finalità dei predetti istituti;

b) per la conseguente revisione della posizione del predetto personale in ordine alla ristrutturazione delle carriere, al riordinamento dei ruoli e alla riconsiderazione degli aspetti economici;

c) per la istituzione e il riordinamento degli organi collegiali di governo degli istituti e scuole materne e di istruzione elementare, secondaria ed artistica.

ART. 2.

Lo stato giuridico del personale di cui al precedente articolo dovrà tener conto della natura della professione docente e dei caratteri richiesti dal suo esercizio in una scuola moderna adeguata alle esigenze personali e sociali e in una comunità scolastica intesa come struttura autonoma di elaborazione dei valori culturali e civili in stretto rapporto con la società, per il pieno sviluppo della personalità dell'alunno nella attuazione del diritto di studio.

La revisione della posizione del personale dovrà di conseguenza tener conto dell'impegno richiesto e delle responsabilità culturali, didattiche e sociali ad esso connesse.

L'articolo 3, corrispondente agli ultimi tre commi dell'articolo 1 del disegno di legge, non risulta per il momento definito essendo stati accantonati nella seduta di ieri gli ultimi tre commi del citato articolo 1.

L'articolo 4, corrispondente all'articolo 2 del disegno di legge, a seguito della inversione di alcuni dei punti dei quali si compone, risulta così formulato:

ART. 4.

Lo stato giuridico del personale di cui all'articolo 1 della presente legge dovrà ispirarsi ad un corretto principio di distinzione e di collaborazione delle competenze e delle responsabilità politiche, amministrative e didattiche degli organi e degli istituti che provvedono alla scuola. Esso dovrà stabilire:

1) la garanzia della libertà di insegnamento, nel quadro dei princìpi costituzionali, intesa come libera espressione dell'insegnante, come autonomia didattica e di sperimentazione tecnicamente controllata nel rispetto del diritto dei giovani al pieno e libero sviluppo della loro personalità;

2) le attribuzioni, i doveri e i diritti connessi con la funzione docente, tenuto conto dei rapporti inerenti alla nuova configurazione dell'attività didattica e del governo della comunità scolastica; le attribuzioni, i doveri e i diritti connessi con la funzione direttiva considerata come attività di coordinamento e di animazione della vita scolastica con esclusione degli adempimenti di carattere amministrativo e disponendo il trasferimento dei poteri previsti dalla legislazione vigente per i dirigenti scolastici agli organi collegiali di cui all'articolo 6; le attribuzioni, i doveri e i diritti connessi con la funzione ispettiva propria di un corpo di esperti professionali utilizzati per l'accertamento tecnico-didattico, l'aggiornamento e la sperimentazione;

3) gli obblighi di servizio nella prospettiva di una scuola integrata che possa seguire i giovani unitariamente nei diversi momenti educativi. Dovrà essere fissato, per i docenti e i dirigenti, l'orario obbligatorio di servizio prevedendo la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro oltre il suddetto orario;

4) le forme e le modalità di reclutamento del personale insegnante, direttivo e ispettivo nella prospettiva di un unico livello di preparazione universitaria, da richiedere come requisito di base ai docenti di ogni ordine e grado di scuola completato dalle specializzazioni contemporanee o successive agli studi stessi e dall'abilitazione.

L'accesso alle carriere dovrà avvenire per concorso sulla base dell'accertamento delle capacità per l'esercizio della professione, fatta salva la previsione, sulla base di quanto già stabilito dagli ordinamenti vigenti, di altre forme di assunzione in ruolo, quando ciò sia richiesto dalla esigenza di particolari requisiti di specializzazione con riferimento alle scuole di istruzione tecnica, professionale e artistica.

Il personale direttivo e ispettivo dovrà essere reclutato tra il personale docente avente un congruo numero di anni di servizio di ruolo, sempre fatta salva la previsione di cui al comma precedente limitatamente alle scuole di istruzione artistica.

Per l'accertamento previsto dal concorso potrà anche valere l'esame di Stato necessario al conseguimento dell'abilitazione da sostenere al termine di appositi corsi di preparazione.

Potranno essere previste graduatorie ad esaurimento aggiornabili, da utilizzare per la copertura di una aliquota dei posti vacanti all'inizio di ogni anno scolastico;

5) la disciplina inerente alla partecipazione dei docenti alle commissioni di abilitazione e di concorso, prevedendone la designazione sentiti gli organi collegiali competenti per territorio;

6) la disciplina dell'assegnazione di sede ai vincitori dei concorsi secondo l'ordine di graduatoria e tenendo conto, compatibilmente, delle preferenze degli aspiranti; la disciplina del periodo di prova che non potrà essere superiore ad un anno, con previsione dei casi di proroga;

7) le norme per l'aggiornamento culturale e professionale periodico dei docenti e dei dirigenti scolastici attuato con la disponibilità

di appositi strumenti che si giovino degli apporti delle componenti universitaria e professionale, in forme e in modi diversi che rispettino comunque la libertà del docente valorizzando l'autonoma iniziativa, l'attività di studio, di ricerca, di sperimentazione personale e di gruppo.

I risultati delle iniziative di aggiornamento, debitamente vagliati, sostituiranno gli attuali concorsi di merito distinto al fine di consentire forme di abbreviazione della carriera che lo stato giuridico dovrà prevedere;

8) le forme di valutazione del servizio cui dovranno provvedere, previo parere tecnico, gli appositi organi collegiali previsti dall'articolo 6. La valutazione dovrà essere espressa su richiesta degli interessati, quando abbiano necessità di esibire i documenti relativi o per iniziativa degli organi collegiali in caso di inadempienza dei doveri connessi all'esercizio della professione o di insufficienza di rendimento;

9) la disciplina dei passaggi di ruolo e di cattedre, previo il possesso dei requisiti richiesti nelle scuole di ogni ordine e grado, con l'indicazione delle materie o del gruppo di materie di insegnamento per le quali possa ammettersi il passaggio e con adeguata valutazione ad ogni effetto del servizio prestato nei ruoli di provenienza;

10) la disciplina dei trasferimenti a domanda, e delle assegnazioni provvisorie di sede che tenga conto per i docenti e dirigenti dei motivi di famiglia e dei titoli e dell'anzianità di servizio.

Particolari garanzie dovranno essere previste per i trasferimenti di ufficio che potranno essere disposti solo per soppressione di posto o per accertata incompatibilità di permanenza nella scuola e nella sede, su conforme parere degli organi collegiali;

11) la disciplina dei congedi, delle aspettative, dei comandi compresi quelli per motivi di studio o per lo svolgimento di attività artistiche, tenuto conto delle esigenze di servizio e, per quanto possibile, nel rispetto del criterio di continuità dell'insegnamento. Dovranno essere indicati gli organi competenti a concederli;

12) la disciplina di ogni altro aspetto dello stato giuridico riguardante i casi e le condizioni per la cessazione del rapporto di impiego (dimissioni, decadenza, dispensa, destituzione, collocamento a riposo), per la riammissione in servizio, per la restituzione ai ruoli di provenienza, per il collocamento fuori ruolo e per la utilizzazione in altri compiti e funzioni a causa di sopravvenuta inidoneità, avendo riguardo alla particolare natura della professione docente;

13) la normativa riguardante la materia dei procedimenti e delle sanzioni disciplinari di competenza degli appositi organi collegiali, con le dovute garanzie di tutela del personale;

14) la competenza degli organi collegiali in materia di contenzioso;

15) le norme di tutela delle libertà sindacali compresa la disciplina del diritto di riunione nei locali della scuola, fuori dell'orario normale delle lezioni.

La Commissione passa quindi all'articolo 3 del disegno di legge.

Vengono respinti due emendamenti dei deputati Canestri e Sanna e dei deputati Pascariello ed altri, sui quali il relatore ed il Governo avevano espresso parere contrario.

La Commissione, con il parere favorevole del relatore e del Governo, approva un emendamento dei deputati Badaloni Maria, Biasini, Moro Dino e Napoli tendente a sostituire il primo comma dell'articolo 3 con il seguente articolo 5:

ART. 5.

La istituzione di nuovi organi collegiali di governo e il riordinamento di quelli esistenti saranno finalizzati a realizzare l'autonomia e la partecipazione nella gestione della scuola nel quadro delle norme generali sull'istruzione e nel rispetto delle competenze e delle responsabilità di cui all'articolo 4 della presente legge, dando alla scuola stessa i caratteri di una comunità che interagisce con la più vasta comunità sociale e civica.

Gli organi collegiali saranno previsti

a livello di circolo didattico e di istituto;
a livello provinciale;
a livello regionale;
a livello nazionale.

La Commissione, con il parere favorevole del relatore e del Governo, approva un emendamento dei deputati Badaloni Maria, Biasini, Moro Dino e Napoli tendente a sostituire il secondo comma dell'articolo 3 con il seguente articolo 6:

ART. 6.

I circoli didattici e gli istituti scolastici saranno dotati di autonomia amministrativa limitatamente al funzionamento amministrativo e didattico e dovranno disporre, per l'espletamento delle mansioni conseguenti, di apposito personale qualificato. I decreti delegati indicheranno gli organi e la disciplina del controllo.

A livello di circolo e di istituto saranno istituiti o riordinati, secondo i criteri appresso indicati, i seguenti organi collegiali:

1) il consiglio di circolo o di istituto, presieduto da uno dei suoi membri eletto da tutti i componenti, e formato dalle rappresentanze elette del personale insegnante, del personale non insegnante, dei genitori; dal direttore didattico o dal preside; dai rappresentanti degli enti assistenziali e dagli esperti (medico, assistente sociale, psicologo, ecc.) operanti nella scuola; dai rappresentanti degli enti locali i quali designeranno anche i rappresentanti del mondo del lavoro, della produzione e della economia. Parteciperanno alle riunioni del consiglio di istituto, nelle scuole secondarie superiori, i rappresentanti degli studenti in età non inferiore a sedici anni.

Il consiglio di circolo o di istituto potrà eleggere una giunta esecutiva che eserciterà anche le funzioni di un consiglio di amministrazione; i consigli di circolo o d'istituto meno numerosi assumeranno direttamente queste funzioni.

Nella giunta esecutiva dovranno comunque essere rappresentate tutte le componenti del consiglio scolastico del circolo o dell'istituto: di essa dovranno far parte il direttore didattico o il preside e il responsabile del settore amministrativo;

2) il collegio dei docenti composto dal personale insegnante di ruolo e non di ruolo del circolo o dell'istituto presieduto dal direttore didattico o dal preside.

Il Collegio dei docenti eleggerà: i membri di un consiglio di disciplina degli alunni, presieduto dal direttore didattico o dal preside, del quale faranno parte rappresentanti eletti dei genitori e degli studenti di età non inferiore a 16 anni nelle scuole secondarie superiori; i membri di un comitato incaricato della valutazione del servizio degli insegnanti ai sensi del punto 8) dell'articolo 4 della presente legge presieduto dal direttore didattico o dal preside.

Il collegio dei docenti eleggerà anche i suoi rappresentanti nel consiglio di istituto;

3) i consigli di classe e di interclasse formati dai docenti della classe o dal gruppo di classi interessate, dai rappresentanti eletti dai genitori, dai rappresentanti eletti degli studenti nelle scuole secondarie superiori.

Per particolari competenze i consigli di classe si convocheranno con la sola presenza dei docenti.

Il consiglio di circolo o di istituto avrà potere deliberante in ordine alla organizzazione della vita scolastica, alle dotazioni, all'assistenza, alle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche e in ordine all'impiego dei mezzi finanziari, su proposta della giunta esecutiva, e potrà esprimere il proprio parere sull'andamento didattico e amministrativo e su ogni altro argomento di competenza degli organi collegiali funzionanti nella scuola. La giunta esecutiva preparerà i lavori del consiglio di circolo o di istituto e curerà la esecuzione delle delibere.

Al collegio dei docenti spetterà la competenza del funzionamento didattico della scuola (adeguamento degli indirizzi programmatici, piano degli studi, scelta dei libri di testo e dei sussidi didattici, sperimentazione, ecc.) anche sulla base delle proposte e dei pareri dei consigli di classe o di interclasse, dei consigli di circolo o di istituto.

I consigli di classe dovranno agevolare ed estendere i rapporti docenti-genitori-studenti in ordine allo svolgimento del programma, al rendimento scolastico, all'andamento di particolari iniziative di carattere educativo e didattico. Le competenze relative alla realizzazione dell'unità dell'insegnamento e dei rapporti interdisciplinari nonché alla valutazione periodica e finale degli alunni spettano al consiglio di classe convocato con la sola presenza dei docenti.

Tutti gli organi di cui al presente articolo dureranno in carica un triennio.

I decreti delegati stabiliranno il numero dei componenti di ogni organo, proporzionale a quello della popolazione scolastica e del personale della scuola e la ripartizione delle rappresentanze, riservando almeno il 50 per cento del totale ai docenti. Il numero dei componenti del consiglio di circolo o d'istituto non potrà comunque essere superiore a 40.

Dovrà pure essere assicurato e regolato il diritto di assemblea di classe e di istituto nei locali della scuola degli studenti per le scuole secondarie superiori, e dei genitori.

La Commissione, con il parere favorevole del relatore e del Governo, approva un emendamento dei deputati Badaloni Maria, Biasini, Moro Dino e Napoli ed un emendamento del deputato Mitterdorfer tendenti a sostituire il terzo comma dell'articolo 3 con il seguente articolo 7:

ART. 7.

A livello provinciale sarà riordinato, secondo i criteri appresso indicati, il consiglio provinciale scolastico comprendente nell'am-

bito della sua competenza le scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche della provincia.

Faranno parte del consiglio provinciale scolastico: i rappresentanti eletti del personale docente di ruolo e non di ruolo di ogni ordine e grado di scuola, dei direttori didattici e dei presidi, del personale non insegnante di ruolo e non di ruolo; i rappresentanti del personale docente dirigente delle scuole non statali; i rappresentanti eletti dei genitori; il provveditorato agli studi e i rappresentanti del personale amministrativo del provveditorato agli studi; i rappresentanti degli esperti operanti nella scuola e per la scuola (medici, psicologi, assistenti sociali, eccetera); i rappresentanti degli enti assistenziali operanti nella scuola; i rappresentanti dei sindacati della scuola; i rappresentanti dei comuni della provincia; i rappresentanti del consiglio provinciale; il rappresentante del consiglio regionale; i rappresentanti del mondo del lavoro, della produzione e della economia.

Il consiglio scolastico provinciale sarà presieduto da uno dei suoi membri eletto da tutti i componenti.

Il consiglio provinciale scolastico esprimerà una giunta esecutiva di cui farà parte il provveditore agli studi. Eleggerà pure i componenti dei consigli di disciplina per il personale della scuola che ha ruoli provinciali.

Le attribuzioni del consiglio scolastico provinciale dovranno coprire ogni aspetto della programmazione, dell'organizzazione e del funzionamento della scuola, dell'assistenza, di proposta per l'edilizia, di ogni altra attività connessa alla scuola, dell'educazione permanente nell'ambito della provincia. Il consiglio scolastico provinciale esaminerà i bilanci preventivi presentati dai consigli di circolo o di istituto e provvederà alla ripartizione dei fondi sulla base dei criteri indicati dai decreti delegati.

Il consiglio provinciale scolastico potrà funzionare unitariamente per le materie comuni a tutte le scuole e dovrà articolarsi in sezioni verticali e orizzontali per singole materie (edilizia, assistenza, ecc.) e per gradi di scuola (materna, elementare, secondaria inferiore, secondaria superiore ed artistica).

I decreti delegati stabiliranno il numero dei componenti in proporzione della popolazione scolastica della provincia e del numero delle scuole e del personale, le modalità di elezione e la ripartizione delle rappresentanze.

Il consiglio provinciale scolastico durerà in carica cinque anni.

I decreti delegati conterranno apposite norme di attuazione per le scuole con lingua di insegnamento diversa da quella italiana.

La Commissione, con il parere favorevole del relatore e del Governo, approva un emendamento aggiuntivo dei deputati Badaloni Maria, Biasini, Moro Dino e Napoli, al quale si era dichiarato contrario il deputato Raicich e favorevole il deputato Buzzi, tendente ad inserire il seguente articolo 8:

ART. 8.

A livello regionale sarà istituito e funzionerà, con criteri analoghi a quelli per l'istituzione e il funzionamento del consiglio scolastico provinciale, il consiglio scolastico regionale. I membri di detto consiglio dovranno garantire una rappresentanza di tutte le province della regione. Sarà prevista una rappresentanza dell'ente Regione.

Oltre al coordinamento delle competenze dei consigli scolastici provinciali nell'ambito della regione, il consiglio scolastico regionale affiancherà gli organi amministrativi decentrati a livello regionale e potrà avere compiti di consulenza e di proposta in ordine alle competenze della Regione sulla scuola.

Il consiglio regionale scolastico durerà in carica cinque anni.

La Commissione, con il parere favorevole del relatore e del Governo approva un emendamento aggiuntivo dei deputati Badaloni Maria, Biasini, Moro Dino e Napoli tendente ad inserire il seguente articolo 9:

ART. 9.

A livello nazionale sarà istituito il consiglio scolastico nazionale che sostituirà la seconda e la terza sezione del consiglio superiore della pubblica istruzione e la quarta sezione del consiglio superiore delle Antichità e belle arti.

Il consiglio nazionale sarà composto con criteri analoghi a quelli degli organi provinciali e regionali proiettati nell'ambito nazionale.

Ne faranno parte anche rappresentanze elettive del corpo degli ispettori centrali, dei provveditori agli studi, dei funzionari direttivi dell'amministrazione centrale, rappresentanti del Parlamento, rappresentanti del consiglio nazionale universitario. Esso eleggerà nel suo seno il presidente e l'ufficio di presidenza; eleggerà inoltre i propri rappresentanti nel consiglio nazionale universitario.

Esprimerà per elezione i consigli di disciplina per il personale della scuola che avrà ruoli organici nazionali e per il contenzioso dei diversi ordini di scuola.

Il consiglio nazionale scolastico avrà competenza sull'orientamento e il coordinamento del funzionamento didattico, dell'organizzazione, dell'assistenza, delle attività connesse alla scuola, per la scuola materna, elementare, secondaria ed artistica. Avrà anche compiti di consulenza e di proposta per il Ministero della pubblica istruzione in materia di norme generali sull'istruzione, di ordinamento degli studi, di programmazione, di finanziamento e di sviluppo della scuola.

Il consiglio scolastico nazionale potrà funzionare unitariamente per le materie comuni a tutte le scuole e dovrà articolarsi in sezioni verticali e orizzontali per singole materie e per gradi di scuola.

Il consiglio nazionale scolastico durerà in carica cinque anni.

I decreti delegati stabiliranno il numero dei componenti e la ripartizione delle rappresentanze.

Risultano preclusi due emendamenti dei deputati Giannantoni ed altri e dei deputati Raicich ed altri tendenti ad inserire due articoli aggiuntivi.

La Commissione passa all'articolo 4 del disegno di legge.

Viene respinto un emendamento dei deputati Sanna e Canestri sostitutivo del primo comma, al quale si erano dichiarati contrari il relatore ed il Governo. La Commissione approva, con il parere favorevole del relatore e del Governo, una serie di emendamenti dei deputati Badaloni Maria, Biasini, Moro Dino e Napoli a seguito dei quali l'articolo 4, che diviene nel testo della Commissione articolo 10, viene approvato nella seguente formulazione:

ART. 10.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e con l'osservanza dei princìpi e dei criteri direttivi appresso indicati un decreto avente valore di legge ordinaria per la disciplina degli aspetti peculiari dello stato giuridico del personale non insegnante degli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello Stato e dei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale.

Le norme delegate dovranno comprendere:

1) l'aggiornamento delle carriere e le attribuzioni proprie di ciascuna carriera con la determinazione degli obblighi di servizio in rapporto agli orari, alle attività e al funzionamento dell'istituto e nella prospettiva della scuola integrata di cui al punto 3) dell'articolo 4 della presente legge.

Le prestazioni in eccedenza agli obblighi di servizio saranno retribuite a norma delle disposizioni vigenti per il personale civile;

2) la determinazione degli organici in rapporto al numero delle classi e tenendo conto della popolazione scolastica, dei laboratori, delle officine, delle strutture degli edifici, degli orari, degli obblighi di servizio, delle attività di cui al punto 1) del presente articolo, nonché per i convitti nazionali, gli educandati femminili dello Stato e convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale del numero dei convittori e dei semiconvittori;

3) la assunzione in ruolo, nei limiti delle vacanze dell'organico del personale delle carriere esecutiva ed ausiliaria, mediante concorsi per titoli, indetti e espletati periodicamente in ogni provincia con graduatorie permanenti e aggiornabili, ai quali saranno ammessi i candidati con almeno due anni di servizio non di ruolo senza demerito. Sarà previsto il conferimento degli incarichi annuali per il servizio non di ruolo del personale di cui al comma precedente mediante graduatorie provinciali in analogia a quanto disposto agli articoli 3 e 11 della legge 13 giugno 1969, n. 282;

4) la disciplina delle sostituzioni temporanee nei casi di assenza per durata superiore a 30 giorni – escluso dal computo il periodo di congedo ordinario – del personale esecutivo e ausiliario di ruolo e non di ruolo, allorché le stesse siano necessarie per garantire il funzionamento degli istituti o scuole dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello Stato, dei convitti annessi agli istituti e scuole di istruzione tecnica e professionale.

Per le sostituzioni suddette saranno utilizzate in quanto possibile, le graduatorie di cui al secondo comma del precedente punto 3). Sarà pure prevista e disciplinata la sostituzione temporanea del personale appartenente ad altre carriere;

5) la partecipazione dei rappresentanti del personale democraticamente eletti agli organi collegiali di governo della scuola di cui

agli articoli 6, 7, 8 e 9, e del responsabile del settore amministrativo ai medesimi organi di cui all'articolo 6 della presente legge;

6) le norme di tutela delle libertà sindacali come al punto 11 dell'articolo 4 della presente legge;

7) la disciplina di ogni altro aspetto peculiare dello stato giuridico del personale di cui al presente articolo ad integrazione dello stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

A seguito dell'approvazione degli emendamenti della maggioranza all'articolo 4 del disegno di legge risultano preclusi una serie di emendamenti allo stesso articolo dei deputati Giomo, Raicich ed altri, Sanna e Canestri, Giudiceandrea ed altri, Trombadori ed altri.

La Commissione accantona l'esame dello articolo 5 del disegno di legge, che diventerà articolo 11 nel testo della Commissione, poiché esso è legato alle disposizioni, già in precedenza accantonate, degli ultimi tre commi dell'articolo 1 del disegno di legge.

Risulta precluso da precedenti votazioni un emendamento dei deputati Tedeschi ed altri tendente ad aggiungere un articolo 5-*bis;* viene respinto un emendamento dei deputati Raicich, Sanna, Giomo e Mattalia tendente ad inserire un articolo aggiuntivo soppressivo dei centri didattici, al quale si erano dichiarati favorevoli i deputati Raicich, Giomo e Canestri, contrari il relatore, il Governo e i deputati Elkan e Reale Giuseppe data l'estraneità dell'oggetto dell'emendamento rispetto al contenuto del provvedimento in esame e sul quale avevano dichiarato la propria astensione i deputati Biasini e Moro Dino.

La Commissione passa all'articolo 6 del disegno di legge. Vengono respinti un emendamento parzialmente sostitutivo del deputato Giomo ed un emendamento parzialmente soppressivo dei deputati Loperfido ed altri, ai quali si erano dichiarati contrari il relatore ed il Governo. La Commissione approva l'articolo 6 del disegno di legge, che diventa articolo 12 nel testo della Commissione, il quale, a seguito dell'accoglimento di un emendamento aggiuntivo dei deputati Badaloni Maria, Biasini, Moro Dino e Napoli, risulta così formulato:

ART. 12.

Le norme delegate di cui agli articoli 1 e 4 saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per la riforma della pubblica amministrazione, udito il parere di una commissione composta di dieci senatori e di dieci deputati, in rappresentanza proporzionale dei gruppi parlamentari nominati dai presidenti delle rispettive Camere su designazione dei presidenti dei gruppi stessi, integrata da 12 rappresentanti dei sindacati che organizzano il personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria, artistica nominati dal Ministro della pubblica istruzione su designazione delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale e da quattro esperti dei problemi scolastici scelti dal Ministro della pubblica istruzione.

Sarà garantita alle riunioni della commissione la presenza dei membri di governo preposti ai ministeri di competenza.

La Commissione passa all'articolo 7 del disegno di legge. Viene respinto un emendamento interamente sostitutivo dei deputati Levi Arian Giorgina ed altri al quale si erano dichiarati contrari il relatore ed il Governo. L'articolo 7, che diventa articolo 13 nel testo della Commissione, viene approvato senza modificazioni, così come il successivo articolo 8 del disegno di legge, che diventa articolo 14 nel testo della Commissione.

Il Presidente Romanato rinvia alla seduta di domattina l'esame degli ultimi tre commi dell'articolo 1 e dell'articolo 5 del disegno di legge, che erano stati accantonati, in attesa che il Governo sciolga le proprie riserve al riguardo. Il Presidente Romanato comunica altresì l'ordine del giorno della seduta di mercoledì 23 giugno.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 14.

AGRICOLTURA (XI)

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 16 GIUGNO 1971, ORE 10. — *Presidenza del Vicepresidente* MASCIADRI, *indi del Vicepresidente* MICELI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, Iozzelli.

Disegno e proposte di legge:

Disposizioni per il rifinanziamento delle provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice (3329);

Ferri Giancarlo ed altri: Estensione alle cooperative agricole di tutte le disposizioni della legge 26 maggio 1965, n. 590, concernente disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice (511);

Carrara Sutour ed altri: Estensione alle cooperative agricole di tutte le disposizioni della legge 26 maggio 1965, n. 590 (748);

Servadei: Estensione alle cooperative agricole di benefici contenuti nella legge 26 maggio 1965, n. 590, concernente disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice (1616);

Raffaelli e Averardi: Estensione delle norme della legge 26 maggio 1965, n. 590, ai concessionari coltivatori diretti che hanno acquistato i terreni dell'Azienda di Coltano, già in dotazione della ex casa reale (613);

Meucci ed altri: Miglioramento delle condizioni del trasferimento operato nel 1957 in favore dei mezzadri coltivatori dell'azienda di Coltano (Pisa), già di proprietà dell'Opera nazionale combattenti (880);

Gioia e La Loggia: Norme per l'incremento della piccola e media proprietà agricola imprenditrice e per lo sviluppo dell'impresa agricola (3347).

Si prosegue nella discussione sulle linee generali. Il deputato Ognibene ritiene che per poter giudicare il disegno di legge in esame si devono tener presenti due aspetti: in primo luogo, che esso va inserito nel più ampio quadro dell'intervento pubblico in agricoltura, in secondo luogo che esso rinnova tipi di intervento che già per cinque anni sono passati al vaglio della realtà. Circa il primo punto bisogna tener presente i più recenti orientamenti della politica comunitaria nel senso di un ammodernamento delle strutture agricole, per realizzare il quale l'Italia ha praticamente solo quattro anni di tempo. L'ammodernamento deve poggiare sul superamento di molti contratti agrari a favore dell'impresa (la soluzione ottimale rimane la concentrazione nelle stesse mani di lavoro, impresa e proprietà); su un'adeguata politica di finanziamenti pubblici; sul rafforzamento della cooperazione e dell'associazionismo nelle campagne. Bisogna quindi tener presente l'imminente entrata in funzione degli enti regionali nella pienezza dei poteri loro riconosciuti dalla Costituzione; di qui l'esigenza di esaminare subito le leggi-quadro per il trasferimento delle competenze agricole dal centro ai nuovi enti e l'opportunità di dare al provvedimento in esame un carattere limitato nel tempo che non pregiudichi i poteri delle regioni quando diventeranno concretamente operanti. Il disegno di legge dovrebbe essere quindi valido al massimo fino al giugno dell'anno prossimo, periodo entro il quale bisognerebbe utilizzare l'intero finanziamento previsto. Se ciò non fosse possibile, si dovrebbe indicare la somma disponibile fino al giugno 1972 e quella riservata agli anni successivi fino al 1976, stabilendo però con chiarezza che appena le regioni entreranno in funzione saranno loro ad amministrare ed intervenire. Ricorda che quando alla Camera si discusse la legge n. 590 del 1965, il suo gruppo manifestò varie perplessità che il tempo ha dimostrato fondate. Ciò vale per il diritto di prelazione, il cui esercizio è stato reso difficile e in molti casi impossibile. Ora bisogna modificare il meccanismo, diminuendo tra l'altro il termine di quattro anni richiesto dalla legge perché il coltivatore non proprietario possa esercitare il diritto stesso; bisogna anche stabilire che il proprietario non può vendere il fondo se rifiuta al mezzadro l'esercizio del diritto di prelazione ad un prezzo congruo. È poi indispensabile rafforzare la cooperazione e l'associazionismo, che non devono essere imposti ma volontariamente scelti dai contadini per i numerosi vantaggi che essi comportano. Le forme della cooperazione sono diverse e tutte vanno salvaguardate con l'obiettivo di dare la terra a chi la lavora riunendo impresa, proprietà e lavoro. Fino ad oggi il Ministero della agricoltura non ha finanziato le domande delle cooperative; è opportuno quindi che nel provvedimento in discussione sia previsto esplicitamente che tutte le provvidenze indicate sono estese alle cooperative e alle associazioni. Circa la durata dei mutui, ritiene sia meglio lasciare agli interessati la scelta tra 30 o 40 anni, ma in ogni caso il tasso di interesse deve restare a livello dell'1 per cento. Infine per quanto riguarda il prezzo di vendita bisogna studiare un meccanismo perché esso sia fissato ad un livello congruo.

Il deputato Ciaffi, sottolineata l'urgenza dell'approvazione del disegno di legge, propone di introdurre una norma con cui si stabilisca la risoluzione del precontratto di acquisto di un fondo per il mezzadro che non ha ottenuto, entro un anno, il mutuo richiesto per l'acquisto stesso, qualora il mancato ottenimento derivi da cause indipendenti dalla volontà dell'interessato. In effetti migliaia di mezzadri, che si sono impegnati all'acquisto del terreno che coltivano, si trovano nella impossibilità di far fronte all'impegno perché gli ispettorati dell'agricoltura non hanno concesso i mutui previsti dalla legge per la formazione della proprietà coltivatrice. Anche per ovviare a questi inconvenienti è urgente

varare il disegno di legge che va però visto su una linea di politica agraria coerente. Si deve passare da una agricoltura dominicale ad una imprenditoriale, attraverso un abbassamento del valore e della rendita fondiari; questo passaggio non deve però essere pagato dai concedenti più deboli, dovendo la collettività assumerne il costo. Dopo aver sottolineato l'opportunità di riconfermare il principio della proroga legale dei contratti agrari, della delega alle regioni degli interventi in agricoltura, e del mantenimento all'1 per cento del tasso annuo di interesse sui mutui, sollecita una regolamentazione più idonea del diritto di prelazione, il cui esercizio ha presentato fino ad oggi, insieme con alcuni aspetti positivi, indubbi elementi negativi. La fissazione di un prezzo congruo di vendita è cosa opportuna ma non risolutiva se non è accompagnata dalla soppressione della libera disponibilità dei fondi, ovverossia dalla obbligatorietà per il proprietario di vendere il fondo al contadino che lo coltiva; un principio siffatto può essere però stabilito solo nei casi di riordino fondiario con legge. Fino a quando esisterà la libera disponibilità dei fondi, la fissazione di un prezzo congruo alimenterebbe il mercato nero dei terreni, una minore disponibilità di terre e frodi nella rinuncia da parte del coltivatore all'esercizio del diritto di prelazione riconosciutogli dalla legge. Concludendo, auspica l'unificazione delle commissioni preposte alla concessione dei mutui e il riconoscimento del diritto di prelazione, nel caso di vendita di azienda composta da più fondi, a ciascuno dei mezzadri o degli affittuari che possono esercitarlo singolarmente o congiuntamente.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,15.

LAVORO (XIII)

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 16 GIUGNO 1971, ORE 10,10. — *Presidenza del Presidente* BIAGGI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, Rampa.

Disegno e proposta di legge:

Delega al Governo ad emanare norme per la sicurezza e l'igiene del lavoro (2169);

Zanibelli ed altri: Delega al Governo ad emanare norme giuridiche in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro (2543).

Il Presidente Biaggi, sciogliendo la riserva formulata nella seduta del 30 marzo 1971, nomina i seguenti deputati componenti del Comitato ristretto, che terrà la sua prima riunione giovedì 17 giugno alle ore 11: Lobianco, Anselmi Tina, Pisicchio, Borra, Rossinovich, Aldrovandi, Alini, Bianchi Fortunato e Biaggi.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Alla fine di seduta il Presidente coglie l'occasione per ricordare che il Comitato ristretto per l'esame del disegno di legge n. 2961, sulla previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas, è convocato giovedì 17 giugno alle 9,30.

I deputati Gramegna e Sulotto sollecitano il Governo a fornire notizie sull'applicazione della legge sul collocamento in agricoltura e a presentare la relazione, a suo tempo preannunciata, circa la situazione generale della previdenza.

Il sottosegretario Rampa assicura che fornirà notizie in merito in una prossima seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul fenomeno della mafia in Sicilia.

MERCOLEDÌ 16 GIUGNO 1971, ORE 17. — *Presidenza del Presidente* CATTANEI.

La Commissione esamina alcune proposte del relatore Della Briotta in merito alla presentazione delle « biografie » di noti personaggi predisposte dal Comitato per l'indagine sui casi di singoli mafiosi ed approvate dalla Commissione.

Dopo interventi dei senatori Adamoli, Li Causi, Varaldo e Simone Gatto e dei deputati Tuccari, Azzaro, Flamigni e Scardavilla, la Commissione definisce l'ulteriore programma di lavoro per lo specifico settore di indagine.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 18,45.

CONVOCAZIONI

COMMISSIONE INQUIRENTE per i procedimenti di accusa.

Giovedì 17 giugno, ore 16,30.

GIUNTA DELLE ELEZIONI

Giovedì 17 giugno, ore 12.

1) Elezione di un Segretario;
2) Sostituzione di un deputato nel Collegio XII (Bologna);
3) Seguito della verifica dei poteri nel Collegio VI (Brescia);
4) Esame di cariche ricoperte da deputati.

COMMISSIONI RIUNITE
IV (Giustizia) e XIII (Lavoro)

Giovedì 17 giugno, ore 17.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge:

Modificazioni alle norme del codice di procedura civile concernenti le controversie di lavoro (524);

CACCIATORE ed altri: Modificazioni alle norme del codice di procedura civile in materia di controversie individuali del lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria (*Urgenza*) (903) — (*Parere della V e della VI Commissione*);

COCCIA ed altri: Modificazioni alle norme del codice di procedura civile concernenti le controversie di lavoro e le controversie in materia di assistenza e previdenza obbligatoria (966) — (*Parere della I, della V e della VI Commissione*);

ALLOCCA e BERNARDI: Modifica al terzo comma dell'articolo 75 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sull'ordinamento giudiziario (1423);

GIRARDIN ed altri: Modifica alla legge 2 aprile 1958, n. 319, concernente l'esonero da ogni spesa e tassa per i giudizi di lavoro (1729) — (*Parere della V e della VI Commissione*);

CACCIATORE ed altri: Esenzione dal pagamento di imposte, tasse, diritti e contributi nelle controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatoria (3010) — (*Parere della V e della VI Commissione*);

— Relatori: per la IV Commissione, Musotto e Lospinoso Severini; per la XIII Commissione, Gunnella.

I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali)

Giovedì 17 giugno, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione delle proposte di legge:

CARUSO ed altri: Integrazione della legge 28 ottobre 1970, n. 775, per la copertura dei posti di nuova istituzione presso alcune amministrazioni dello Stato (3192);

COSSIGA: Integrazione della legge 28 ottobre 1970, n. 775, per la copertura dei posti di nuova istituzione presso alcune amministrazioni dello Stato (3222);

— Relatore: Galloni.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Provvedimenti a favore delle popolazioni altoatesine (2933) — Relatore: Bressani — (*Parere della II, della IV, della V, della XI e della XIV Commissione*).

Discussione della proposta di legge:

PALMIOTTI: Interpretazione autentica della legge 28 ottobre 1970, n. 777, concernente l'autorizzazione a prestazioni di lavoro straordinario per alcuni servizi delle amministrazioni finanziarie (3023) — (Relatore: Di Primio — (*Parere della V e della VI Commissione*).

Discussione delle proposte di legge:

VILLA ed altri: Norme interpretative della legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati (2833);

Senatori CALEFFI ed altri: Norme di applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, recante benefici a favore dei dipendenti pubblici ex combattenti ed assimilati (*Approvata dalla I Commissione permanente del Senato*) (3148);

DI PRIMIO ed altri: Norme contenenti interpretazione autentica degli articoli 4 e 8 della legge 10 marzo 1955, n. 96, recepita nell'articolo unico della legge 2 dicembre 1969, n. 997, e nuove disposizioni in materia di concorsi per impieghi statali a favore dei perseguitati politici e razziali (3049);

ROBERTI e PAZZAGLIA: Estensione dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati, anche agli ex deportati ed internati civili (3094);

— Relatore: Tozzi Condivi — (*Parere della V Commissione*).

IN SEDE REFERENTE.

Esame della proposta di legge costituzionale:

ANDREOTTI ed altri: Emendamento al terzo comma dell'articolo 64 della Costituzione (3032) — Relatore: Tozzi Condivi.

Esame delle proposte di legge:

CIAMPAGLIA: Interpretazione autentica dell'articolo 33 della legge 19 luglio 1962, n. 959, sulla revisione dei ruoli organici dell'amministrazione finanziaria (681) — Relatore: Nucci — (*Parere della V e della VI Commissione*);

BALLARDINI: Revisione delle circoscrizioni dei collegi della regione Trentino-Alto Adige per la elezione del Senato della Repubblica (3191) — Relatore: Bressani;

BALLARDINI ed altri: Norme di coordinamento fra le funzioni statali e quelle delle province autonome di Bolzano e Trento in materia di scuole materne (2145) — Relatore: Bressani — (*Parere della V e della VIII Commissione*).

IN SEDE CONSULTIVA.

Parere sulla proposta di legge:

CICCARDINI: Modifica dell'articolo 18 della legge 19 ottobre 1956, n. 1224, concernente il distacco dei segretari comunali (2944) — (*Parere alla II Commissione*) — Relatore: Boldrin.

Parere sul disegno di legge:

Ordinamento penitenziario (3209) — (*Parere alla IV Commissione*) — Relatore: Dell'Andro.

Parere sulle proposte di legge:

IMPERIALE ed altri: Provvedimenti per la sistemazione a ruolo degli operai stagionali delle agenzie e manifatture dei monopoli di Stato (2635);

CIAMPAGLIA: Modifica alla legge 30 maggio 1970, n. 361, concernente il passaggio in ruolo degli operai stagionali occupati presso le agenzie e manifatture dei Monopoli di Stato (3158);

Senatori BARTOLOMEI e ZUGNO: Modifiche alla legge 30 maggio 1970, n. 361, recante passaggio in ruolo degli operai stagionali occupati presso le agenzie e Manifatture dei Monopoli di Stato (*Approvata dalla V Commissione del Senato*) (3355);

— (*Parere alla VI Commissione*) — Relatore: Nucci.

Parere sulle proposte di legge:

Senatore BERTHET: Trasferimento di beni immobili dello Stato e della ex GIL alla regione Valle d'Aosta (*Approvata dalla V Commissione del Senato*) (3018) — (*Parere alla VI Commissione*) — Relatore: Bressani;

AMODIO: Norme integrative della legge 16 febbraio 1967, n. 14, concernente la disci-

plina dei diritti dovuti all'Ispettorato generale della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (2427) — (*Parere alla X Commissione*) — Relatore: Ianniello.

Parere sul disegno di legge:

Disposizioni per il finanziamento delle provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice (3329) — (*Parere alla XI Commissione*) — Relatore: Galloni.

II COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari interni)

Giovedì 17 giugno, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione dei disegni di legge:

Concessione di contributi straordinari alla fondazione « Opera campana dei Caduti » di Rovereto, per la sistemazione della campana, e al comune di Rovereto, per il ripristino del castello ove ha sede il museo di guerra (*Approvato dalla I Commissione permanente del Senato*) (3304) — Relatore: Boldrin — (*Parere della V e della VII Commissione*).

Concessione ai comuni ed alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di contributi per le spese relative alla esecuzione di censimenti generali degli anni 1970 e 1971 (3306) — Relatore: Mattarelli — (*Parere della V Commissione*).

Discussione della proposta di legge:

ZAPPA: Norme per la prevenzione e la tutela dell'incolumità fisica del personale addetto al maneggio o al trasporto di denaro e valori (904). — Relatore: Boldrin — (*Parere della IV, V, VI e X Commissione*).

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

CANESTRARI ed altri: Estensione delle disposizioni contenute nelle leggi 8 novembre 1956, n. 1326; 27 febbraio 1963, n. 225, e 23 gennaio 1968, n. 22, agli ufficiali, sottufficiali, appuntati e guardie provenienti dai combattenti della guerra di liberazione ed arruolati nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (837) — Relatore: Sgarlata — (*Parere della V Commissione*);

CANESTRARI e GIRARDIN: Modifica all'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 408, concernente la ricostruzione di carriera degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza iscritti nel ruolo separato e limitato (1466) — Relatore: Sgarlata — (*Parere della V Commissione*);

NAPOLI e MEZZA MARIA VITTORIA: Estensione dei benefici di ricostruzione di carriera previsti dall'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 408, ai capitani del corpo delle guardie di pubblica sicurezza iscritti nel ruolo separato limitato, provenienti dall'esercito, mantenuti in servizio di polizia ai sensi dell'articolo 6 della legge 11 luglio 1956, n. 699 (2651) — Relatore: Sgarlata — (*Parere della V Commissione*);

DE MEO: Estensione delle disposizioni contenute nella legge 27 febbraio 1963, n. 225, e successive modificazioni agli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza vincitori del concorso di cui al decreto ministeriale 9 agosto 1945, n. 1454 (2592) — Relatore: Sgarlata — (*Parere della V Commissione*);

MATTARELLI: Modifiche alla legge 2 aprile 1968, n. 408, contenente norme integrative sullo stato e l'avanzamento del personale dei Corpi di polizia, iscritto nei ruoli separati e limitati nonché sul personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in talune particolari situazioni (2030) — Relatore: Sgarlata — (*Parere della V Commissione*).

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

SCALIA ed altri: Disciplina dell'apertura e dell'esercizio delle case da gioco (1022);

CASOLA: Disciplina per l'apertura e l'esercizio di case da giuoco (1375);

RICCIO ed altri: Disciplina dell'apertura e dell'esercizio di case da giuoco (1565);

BOZZI ed altri: Disciplina dell'apertura e dell'esercizio delle case da giuoco (1913);

CICCARDINI e MOLÈ: Regolamento dell'esercizio delle case da gioco (2108);

— Relatore: Fortuna — (*Parere della I, della IV e della V Commissione*).

IN SEDE CONSULTIVA.

Parere sulle proposte di legge:

Senatori PELIZZO ed altri: Modifica della legge 4 luglio 1967, n. 537, che prevede « agevolazioni ai Comuni ed ai Consorzi di Comuni

per le opere di miglioramento e potenziamento degli impianti delle aziende municipalizzate del gas e dell'acqua » (*Approvata dalla V Commissione permanente del Senato*) (2893) — (*Parere alla VI Commissione*) — Relatore: Nannini;

USVARDI e BENSI: Disciplina dell'approvvigionamento e della vendita al pubblico del latte alimentare (310) — (*Parere alla XIV Commissione*) — Relatore: Foschi;

DURAND DE LA PENNE: Disciplina dell'uso di apparecchi ricetrasmittenti portatili di limitata potenza (2826) — (*Parere alla X Commissione*) — Relatore: Maggioni.

CICCARDINI: Disciplina della vivisezione e di altri esperimenti sugli animali (2748) — (*Parere alla XIV Commissione*) — Relatore: Tantalo.

IV COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

Giovedì 17 giugno, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale (*Modificato dal Senato*) (380-*B*) — Relatore: Valiante — (*Parere della I e della V Commissione*).

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione dei disegni di legge:

Ordinamento penitenziario (*Approvato dal Senato*) (3209) — Relatore: Dell'Andro — (*Parere della I, della V, della VIII, della XIII e della XIV Commissione*);

Istituzione del patrocinio statale per i non abbienti (*Approvato dal Senato*) (3210) — Relatore: Castelli — (*Parere della V e della VI Commissione*).

Seguito della discussione della proposta di legge:

DI PRIMIO ed altri: Modifiche alla legge 4 gennaio 1963, n. 1, recante disposizioni per l'aumento degli organici della magistratura e per le promozioni e all'articolo unico della legge 6 agosto 1967, n. 687 (2425) — Relatore: Valiante — (*Parere della V Commissione*).

V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio e Partecipazioni statali)

Giovedì 17 giugno, ore 9,30.

IN SEDE CONSULTIVA.

Parere sul disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 12 maggio 1971, n. 249, recante modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi (3377) — (*Parere alla VI Commissione*) — Relatore: Tarabini.

Parere sul testo unificato delle proposte di legge:

LEVI ARIAN GIORGINA ed altri (255), IANNIELLO (401), LEVI ARIAN GIORGINA ed altri (447), MENICACCI e NICOSIA (462), IOZZELLI (629), NANNINI ed altri (659), BORGHI ed altri (1014), LOBIANCO ed altri (1578), MANCINI VINCENZO ed altri (1745), FRANCHI ed altri (1894) e GIRAUDI ed altri (2618) concernenti l'immissione in ruolo degli insegnanti elementari — (*Parere alla VIII Commissione, competente in sede legislativa*) — Relatore: Fabbri.

Parere sui disegni di legge:

Contributo a favore del Comitato consultivo internazionale del cotone (ICAC) (385) — (*Parere alla III Commissione, competente in sede legislativa*) — Relatore: Carenini;

Vendita dei beni « fuori uso » appartenenti ad alcune Amministrazioni statali (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (2642) — (*Parere alla VI Commissione, competente in sede legislativa*) — Relatore: Tarabini;

Delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo e docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, nonché su aspetti peculiari dello stato giuridico del personale non insegnante (2728) — (*Parere alla VIII Commissione*) — Relatore: Fabbri.

Parere sugli emendamenti al disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 20 aprile 1971, n. 163, concernente il regime fiscale degli apparecchi di accensione (*Approvato dal Senato*) (3392) — (*Parere all'Assemblea*) — Relatore: Tarabini.

VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze e tesoro)

Giovedì 17 giugno, ore 10.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione della proposta di legge:

Senatori TANGA e RICCI: Passaggio al demanio dello Stato dell'ex aeroporto « Olivola » in Benevento (*Approvata dalla V Commissione permanente del Senato*) (2812) — Relatore: Nicolini — (*Parere della IV, della X e della XI Commissione*).

Seguito della discussione della proposta di legge:

BONIFAZI ed altri: Autorizzazione al Monte dei Paschi di Siena, Istituto di credito di diritto pubblico con sede in Siena, a compiere operazioni di credito agrario di miglioramento con le agevolazioni fiscali e con il contributo dello Stato nel pagamento degli interessi ai sensi del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni (2994) — Relatore: Perdonà.

Discussione della proposta di legge:

BOTTA e MIROGLIO: Modifiche al regime fiscale di alcuni prodotti tessili di cui al decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118, convertito con modificazioni nella legge 4 dicembre 1965, n. 1309, modificata dalla legge 29 maggio 1967, n. 370, ed al decreto-legge 2 luglio 1969, n. 319, convertito con modificazioni nella legge 1° agosto 1969, n. 478 (1941) — Relatore: Botta — (*Parere della V e della XII Commissione*).

Votazione a scrutinio segreto della proposta di legge:

BOLDRINI ed altri: Erezione di un monumento ad Alfonsine a ricordo della battaglia del Senio (846) — Relatore: Lepre — (*Parere della V Commissione*).

IN SEDE REFERENTE.

Esame del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 12 maggio 1971, n. 249, recante modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi (3377) — Relatore: Miroglio — (*Parere della V e della XII Commissione*).

Esame delle proposte di legge:

Senatori DE LUCA e DEL NERO: Modifiche alla legge 13 luglio 1966, n. 610, in materia di provvidenze per la ricostruzione dei fabbricati danneggiati dalla guerra (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (3390) — (*Parere della V e della IX Commissione*);

BOLOGNA: Norme interpretative della legge 27 dicembre 1953, n. 968, concernente concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra (91) — (*Parere della V Commissione*);

CERVONE ed altri: Modifiche alla legge 29 settembre 1967, n. 955, riguardante « danni di guerra » (756) — (*Parere della I, della V e della X Commissione*);

VASSALLI: Decorrenza dei termini di cui alla legge 29 settembre 1967, n. 955, relativa alle concessioni di indennizzi e contributi per danni di guerra (894) — (*Parere della V Commissione*);

DARIDA: Concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra estesa a coloro che successivamente alla data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 1953, n. 968, hanno perso la cittadinanza italiana (897) — (*Parere della V Commissione*);

FERIOLI e QUILLERI: Riapertura del termine di cui all'articolo 2 della legge 17 dicembre 1957, n. 1238, concernente contributi statali per la riparazione o ricostruzione di fabbricati danneggiati o distrutti dagli eventi bellici (2561) — (*Parere della V e della IX Commissione*);

RAFFAELLI ed altri: Integrazione e modifiche alla legislazione vigente in materia di danni di guerra (2597) — (*Parere della I, della V e della IX Commissione*);

CALDORO ed altri: Modificazioni e integrazioni alle vigenti disposizioni relative al risarcimento dei danni di guerra (2899) — (*Parere della I, della V, della IX e della X Commissione*);

BIGNARDI: Proroga dei termini previsti per la presentazione delle domande intese ad ottenere le provvidenze di cui agli articoli 17 e 21 della legge 29 settembre 1967, n. 955 (360) — (*Parere della V Commissione*).

— Relatore: Perdonà.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Istruzione)

Giovedì 17 giugno, ore 12.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo e docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, nonché su aspetti peculiari dello stato giuridico del personale non insegnante (2728) — Relatore: Badaloni Maria — (*Parere della I e della V Commissione*).

X COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti)

Giovedì 17 giugno, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione della proposta di legge:

Senatori TRABUCCHI e FORMICA: Concessione di contributi per investimenti alle aziende pubbliche di trasporto. (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (3212) — Relatore: Azimonti — (*Parere della II e della V Commissione*).

Discussione dei disegni di legge:

Autorizzazione di un'ulteriore spesa di lire 1.700 milioni per la ricostruzione della ferrovia Cuneo-Breil sur Roya-Ventimiglia in aggiunta a quella di lire 5.000 milioni autorizzata con l'articolo 1 della legge 27 luglio 1967, n. 635 (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (3338) — Relatore: Azimonti — (*Parere della V Commissione*);

Modificazioni alla legge 12 aprile 1969, n. 177, relativa a partecipazione della Società Alitalia - Linee aeree italiane - alla gestione della Società « Somali Airlines » (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (3339) — Relatore: Bassi — (*Parere della III e della V Commissione*).

Seguito della discussione del disegno di legge:

Corresponsione da parte dell'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato di un contributo nella spesa per la costruzione di nuovi impianti di raccordo tra la rete ferroviaria statale e gli stabilimenti commerciali, industriali e assimilati, nonché per l'ampliamento degli impianti di raccordo esistenti (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (3284) — Relatore: Bassi — (*Parere della V e della XII Commissione*).

IN SEDE REFERENTE.

Esame delle proposte di legge:

RICCIO ed altri: Ristrutturazione giuridica e funzionale dell'amministrazione del porto di Napoli (1180) — Relatore: Amodio — (*Parere della I, della V e della IX Commissione*);

GIOIA ed altri: Integrazioni e modifiche alla legge 14 novembre 1961, n. 1268, concernente la costituzione dell'ente autonomo del porto di Palermo (1979) — Relatore: Russo Ferdinando — (*Parere della V Commissione*);

BIASINI: Istituzione dell'ente autonomo del porto di Ravenna (590) — Relatore: Brizioli — (*Parere della I, della V e della IX Commissione*);

ZACCAGNINI ed altri: Istituzione dell'ente autonomo del porto di Ravenna (*Urgenza*) (2488) — Relatore: Brizioli — (*Parere della I, della V e della IX Commissione*);

CATTANEI ed altri: Finanziamento dei lavori di costruzione di un primo nucleo portuale, completo e funzionale, del porto di Genova-Voltri (3314) — Relatore: Querci — (*Parere della I, della V, della VI e della IX Commissione*).

XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)

Giovedì 17 giugno, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Disposizioni per il rifinanziamento delle provvidenze per lo sviluppo della proprietà

coltivatrice (3329) — Relatore: Cristofori — (*Parere della I, della IV e della V Commissione*);

e delle proposte di legge:

FERRI GIANCARLO ed altri: Estensione alle cooperative agricole di tutte le disposizioni della legge 26 maggio 1965, n. 590, concernente disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice (511);

CARRARA SUTOUR ed altri: Estensione alle cooperative agricole di tutte le disposizioni della legge 26 maggio 1965, n. 590 (748);

SERVADEI: Estensione alle cooperative agricole dei benefici contenuti nella legge 26 maggio 1965, concernente disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice (1616);

— Relatore: Cristofori;

RAFFAELLI e AVERARDI: Estensione delle norme della legge 26 maggio 1965, n. 590, ai concessionari coltivatori diretti che hanno acquistato i terreni dell'Azienda di Coltano, già in dotazione della ex casa reale (613) — Relatore: Cristofori — (*Parere della V Commissione*);

MEUCCI ed altri: Miglioramento delle condizioni del trasferimento operato nel 1957 in favore dei mezzadri coltivatori dell'azienda di Coltano (Pisa), già di proprietà dell'Opera nazionale combattenti (880) — Relatore: Cristofori — (*Parere della V e della VI Commissione*);

GIOIA e LA LOGGIA: Norme per l'incremento della piccola e media proprietà agricola imprenditrice e per lo sviluppo dell'impresa agricola (3347) — Relatore: Cristofori — (*Parere della IV e della V Commissione*).

Esame della proposta di legge:

CASSANDRO e BIGNARDI: Disposizioni relative all'esercizio dell'uccellagione (2410) — Relatore: Sangalli — (*Parere della IV Commissione*).

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione del disegno di legge:

Abrogazione dell'articolo 1 della legge 28 gennaio 1970, n. 17, recante disposizioni integrative della legge 2 agosto 1967, n. 799, sull'esercizio della caccia e modifica dell'articolo 2 della predetta legge 2 agosto 1967, n. 799 (*Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (3213) — Relatore: Sangalli.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria)

Giovedì 17 giugno, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione delle proposte di legge:

LAFORGIA ed altri: Disciplina del riposo domenicale e settimanale per gli esercenti attività di vendita in forma ambulante (240) — Relatore: Caroli — (*Parere della II, IV e della XIII Commissione*);

LAFORGIA ed altri: Norme sul riposo settimanale e sull'orario di apertura al pubblico per le aziende artigiane (2439) — Relatore: Caroli — (*Parere della II e della IV Commissione*).

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Igiene e sanità)

Giovedì 17 giugno, ore 10.

IN SEDE REFERENTE.

Esame della proposta d'inchiesta parlamentare:

ORLANDI: « Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle alterazioni dell'ambiente naturale » (2827) — Relatore: Cucchi.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per la vigilanza sulle radiodiffusioni.

Giovedì 17 giugno, ore 10,30.

Seguito dell'esame di questioni concernenti la Radiotelevisione italiana.

(*Presso il Senato della Repubblica*).

COMMISSIONI RIUNITE
IV (Giustizia) e XIII (Lavoro)

Venerdì 18 giugno, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge:

Modificazioni alle norme del codice di procedura civile concernenti le controversie di lavoro (524);

CACCIATORE ed altri: Modificazioni alle norme del codice di procedura civile in materia di controversie individuali del lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria (*Urgenza*) (903) — (*Parere della V e della VI Commissione*);

COCCIA ed altri: Modificazioni alle norme del codice di procedura civile concernenti le controversie di lavoro e le controversie in materia di assistenza e previdenza obbligatoria (966) — (*Parere della I, V e della VI Commissione*);

ALLOCCA e BERNARDI: Modifica al terzo comma dell'articolo 75 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sull'ordinamento giudiziario (1423);

GIRARDIN ed altri: Modifica alla legge 2 aprile 1958, n. 319, concernente l'esonero da ogni spesa e tassa per i giudizi di lavoro (1729) — (*Parere della V e della VI Commissione*);

CACCIATORE ed altri: Esenzione dal pagamento di imposte, tasse, diritti e contributi nelle controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatoria (3010) — (*Parere della V e della VI Commissione*);

— Relatori: per la IV Commissione Musotto e Lospinoso Severini per la XIII Commissione Gunnella.

I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali)

Mercoledì 23 giugno, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione delle proposte di legge:

CARUSO ed altri: Integrazione della legge 28 ottobre 1970, n. 775, per la copertura dei posti di nuova istituzione presso alcune amministrazioni dello Stato (3192);

COSSIGA: Integrazione della legge 28 ottobre 1970, n. 775, per la copertura dei posti di nuova istituzione presso alcune amministrazioni dello Stato (3222);

— Relatore: Galloni.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Provvedimenti a favore delle popolazioni altoatesine (2933) — Relatore: Bressani — (*Parere della II, della IV, della V, della XI e della XIV Commissione*).

Discussione della proposta di legge:

PALMIOTTI: Interpretazione autentica della legge 28 ottobre 1970, n. 777, concernente la autorizzazione a prestazioni di lavoro straordinario per alcuni servizi delle amministrazioni finanziarie (3023) — Relatore: Di Primio — (*Parere della V e della VI Commissione*).

Discussione delle proposte di legge:

VILLA ed altri: Norme interpretative della legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati (2833);

Senatori CALEFFI ed altri: Norme di applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, recante benefici a favore dei dipendenti pubblici ex combattenti ed assimilati (*Approvata dalla I Commissione permanente del Senato*) (3148);

DI PRIMIO ed altri: Norme contenenti interpretazione autentica degli articoli 4 e 8 della legge 10 marzo 1955, n. 96, recepita nell'articolo unico della legge 2 dicembre 1969, n. 997, e nuove disposizioni in materia di concorsi per impieghi statali a favore dei perseguitati politici e razziali (3049);

ROBERTI e PAZZAGLIA: Estensione dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati, anche agli ex deportati ed internati civili (3094);

— Relatore: Tozzi Condivi — (*Parere della V Commissione*).

IN SEDE REFERENTE.

Esame della proposta di legge costituzionale:

ANDREOTTI ed altri: Emendamento al terzo comma dell'articolo 64 della Costituzione (3032) — Relatore: Tozzi Condivi.

Esame delle proposte di legge:

CIAMPAGLIA: Interpretazione autentica dell'articolo 33 della legge 19 luglio 1962, n. 959, sulla revisione dei ruoli organici della amministrazione finanziaria (681) — Relatore: Nucci — (*Parere della V e della VI Commissione*);

BALLARDINI: Revisione delle circoscrizioni dei collegi della regione Trentino-Alto Adige per la elezione del Senato della Repubblica (3191) — Relatore: Bressani;

BALLARDINI ed altri: Norme di coordinamento fra le funzioni statali e quelle delle province autonome di Bolzano e Trento in materia di scuole materne (2145) — Relatore: Bressani — (*Parere della V e della VIII Commissione*).

IN SEDE CONSULTIVA.

Parere sulla proposta di legge:

CICCARDINI: Modifica dell'articolo 18 della legge 19 ottobre 1956, n. 1224, concernente il distacco dei segretari comunali (2944) — (*Parere alla II Commissione*) — Relatore: Boldrini.

Parere sul disegno di legge:

Ordinamento penitenziario (3209) — (*Parere alla IV Commissione*) — Relatore: Dell'Andro.

Parere sulle proposte di legge:

IMPERIALE ed altri: Provvedimenti per la sistemazione a ruolo degli operai stagionali delle agenzie e manifatture dei monopoli di Stato (2635);

CIAMPAGLIA: Modifica alla legge 30 maggio 1970, n. 361, concernente il passaggio in ruolo degli operai stagionali occupati presso le agenzie e manifatture dei Monopoli di Stato (3158);

Senatori BARTOLOMEI e ZUGNO: Modifiche alla legge 30 maggio 1970, n. 361, recante passaggio in ruolo degli operai stagionali occupati presso le agenzie e Manifatture dei Monopoli di Stato (*Approvata dalla V Commissione del Senato*) (3355);

— (*Parere alla VI Commissione*) — Relatore: Nucci.

Parere sulle proposte di legge:

Senatore BERTHET: Trasferimento di beni immobili dello Stato e della ex GIL alla regione Valle d'Aosta (*Approvata dalla V Commissione del Senato*) (3018) — (*Parere alla VI Commissione*) — Relatore: Bressani;

AMODIO: Norme integrative della legge 16 febbraio 1967, n. 14, concernente la disciplina dei diritti dovuti all'Ispettorato generale della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (2427) — (*Parere alla X Commissione*) — Relatore: Ianniello.

Parere sul disegno di legge:

Disposizioni per il finanziamento delle provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice (3329) — (*Parere alla XI Commissione*) — Relatore: Galloni.

II COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari interni)

Mercoledì 23 giugno, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione dei disegni di legge:

Concessione di contributi straordinari alla fondazione « Opera campana dei Caduti » di Rovereto, per la sistemazione della campana, e al comune di Rovereto, per il ripristino del castello ove ha sede il museo di guerra (*Approvato dalla I Commissione permanente del Senato*) (3304) — Relatore: Boldrin — (*Parere della V e della VII Commissione*);

Concessione ai comuni ed alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di contributi per le spese relative all'esecuzione di censimenti generali degli anni 1970 e 1971 (3306) — Relatore: Mattarelli — (*Parere della V Commissione*).

Discussione della proposta di legge:

ZAPPA: Norme per la prevenzione e la tutela dell'incolumità fisica del personale addetto al maneggio o al trasporto di denaro e valori (904) — Relatore: Boldrin — (*Parere della IV, V, VI e X Commissione*).

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

CANESTRARI ed altri: Estensione delle disposizioni contenute nelle leggi 8 novembre 1956,

n. 1326; 27 febbraio 1963, n. 225, e 23 gennaio 1968, n. 22, agli ufficiali, sottufficiali, appuntati e guardie provenienti dai combattenti della guerra di liberazione ed arruolati nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (837) — Relatore: Sgarlata — (*Parere della V Commissione*);

CANESTRARI e GIRARDIN: Modifica all'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 408, concernente la ricostruzione di carriera degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza iscritti nel ruolo separato e limitato (1466) — Relatore: Sgarlata — (*Parere della V Commissione*);

NAPOLI e MEZZA MARIA VITTORIA: Estensione dei benefici di ricostruzione di carriera previsti dall'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 408, ai capitani del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza iscritti nel ruolo separato limitato, provenienti dall'esercito, mantenuti in servizio di polizia ai sensi dell'articolo 6 della legge 11 luglio 1956, n. 699 (2651) — Relatore: Sgarlata — (*Parere della V Commissione*);

DE MEO: Estensione delle disposizioni contenute nella legge 27 febbraio 1963, n. 225, e succesive modificazioni agli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza vincitori del concorso di cui al decreto ministeriale 9 agosto 1945, n. 1454 (2592) — Relatore: Sgarlata — (*Parere della V Commissione*);

MATTARELLI: Modifiche alla legge 2 aprile 1968, n. 408, contenente norme integrative sullo stato e l'avanzamento del personale dei Corpi di polizia, iscritto nei ruoli separati e limitati nonché sul personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in talune particolari situazioni (2030) — Relatore: Sgarlata — (*Parere della V Commissione*).

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

SCALIA ed altri: Disciplina dell'apertura e dell'esercizio delle case da gioco (1022);

CASOLA: Disciplina per l'apertura e l'esercizio di case da giuoco (1375);

RICCIO ed altri: Disciplina dell'apertura e dell'esercizio delle case da giuoco (1565);

BOZZI ed altri: Disciplina dell'apertura e dell'esercizio delle case da giuoco (1913);

CICCARDINI e MOLÈ: Regolamentazione dell'esercizio delle case da giuoco (2108);

— Relatore: Fortuna — (*Parere della I, della IV e della V Commissione*).

IN SEDE CONSULTIVA.

Parere sulle proposte di legge:

Senatori PELIZZO ed altri: Modifica della legge 4 luglio, n.537, che prevede « agevolazioni ai Comuni ed ai Consorzi di comuni per le opere di miglioramento e potenziamento degli impianti delle aziende municipalizzate del gas e dell'acqua » (*Approvata dalla V Commissione permanente del Senato*) (2893) — (*Parere alla VI Commissione*) — Relatore: Nannini;

USVARDI e BENSI: Disciplina dell'approvvigionamento e della vendita al pubblico del latte alimentare (310) — (*Parere alla XIV Commissione*) — Relatore: Foschi;

CICCARDINI: Disciplina della vivisezione e di altri esperimenti sugli animali (2748) — (*Parere alla XIV Commissione*) — Relatore: Tantalo.

IV COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

Mercoledì 23 giugno, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

REALE ORONZO ed altri: Modificazioni delle norme del codice civile concernenti il diritto di famiglia e le successioni (503);

RUFFINI e MARTINI MARIA ELETTA: Riforma del diritto di famiglia (703);

BRIZIOLI: Abrogazione degli articoli 559, 560, 561, 562 e 563 del codice penale riguardanti i reati di adulterio e concubinato (793);

DARIDA: Abrogazione dell'articolo 544 del codice penale (1174);

IOTTI LEONILDE: Modificazioni delle norme del codice civile concernenti il diritto di famiglia e le successioni (1378);

GUIDI ed altri: Abrogazione delle norme del codice penale concernenti ogni ipotesi di adulterio, i reati di concubinato, omicidio e lesioni a causa di onore, e la causa speciale di estinzione dei delitti contro la libertà sessuale attraverso il matrimonio (1821);

— Relatori: Martini Maria Eletta e Castelli.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Istruzione)

Mercoledì 23 giugno, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione delle proposte di legge:

LEVI ARIAN GIORGINA ed altri: Modifiche alle norme della legge 25 luglio 1966, n. 574, concernente i concorsi magistrali e la assunzione in ruolo degli insegnanti elementari (255);

Immissione nei ruoli della scuola primaria degli insegnanti idonei al concorso speciale bandito con ordinanza ministeriale in data 10 settembre 1966, n. 8199/337 giusta legge n. 574 del 27 luglio 1966 (401);

LEVI ARIAN GIORGINA ed altri: Disposizioni concernenti il numero degli alunni per classe nelle scuole statali (447);

MENICACCI e NICOSIA: Occupazione maestri idonei concorso speciale riservato (462);

IOZZELLI: Modifica all'articolo 6 della legge 25 luglio 1966, n. 574, concernente nuove norme relative ai concorsi magistrali ed all'assunzione in ruolo degli insegnanti elementari (629);

NANNINI ed altri: Norme integrative degli articoli 8 e 9 della legge 25 luglio 1966, n. 574, concernente modifiche alle norme relative ai concorsi magistrali ed all'assunzione in ruolo degli insegnanti elementari (659);

BORGHI ed altri: Modifiche alla legge 25 luglio 1966, n. 574, concernente i concorsi magistrali e l'assunzione in ruolo degli insegnanti elementari (1014);

LOBIANCO ed altri: Norme per la sistemazione di insegnanti elementari fuori ruolo di nomina triennale (1578) — (*Parere della V Commissione*);

MANCINI VINCENZO ed altri: Modifiche alla legge 25 luglio 1966, n. 574, riguardante i concorsi magistrali e le assunzioni in ruolo, nonché alle norme sul conferimento degli incarichi e supplenze nelle scuole elementari (1745);

FRANCHI ed altri: Modifiche alla legge 25 luglio 1966, n. 574, riguardante i concorsi magistrali e l'assunzione in ruolo degli insegnanti elementari (1894);

GIRAUDI ed altri: Sistemazione in ruolo dei maestri elementari mutilati ed invalidi di guerra, idonei all'insegnamento (2618); — Relatore: Bardotti.

Discussione del disegno di legge:

Aumento del contributo annuo a favore dell'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia, con sede in Milano, da lire 50 milioni a lire 75 milioni (3063) — Relatore: Moro Dino — (*Parere della V Commissione*).

Seguito della discussione della proposta di legge:

BORGHI ed altri: Norme integrative della legge 25 maggio 1962, n. 545, concernente i concorsi a preside (832) — Relatore: Racchetti — (*Parere della I Commissione*).

Discussione della proposta di legge:

BORGHI e RAMPA: Trattamento assistenziale e previdenziale del personale impiegatizio e salariato del convitto « Vittoria Colonna » in Fano dell'Ente nazionale di assistenza magistrale (1013) — Relatore: Nannini — (*Parere della II e della XIII Commissione*).

Discussione della proposta di legge:

MAROCCO e BORGHI: Immissione in ruolo degli insegnanti elementari iscritti nel quadro speciale del provveditorato agli studi di Gorizia, di cui alla legge 4 febbraio 1963, n. 120 (1567) — Relatore: Bardotti — (*Parere della V Commissione*).

Seguito della discussione della proposta di legge:

Senatori BLOISE ed altri: Norme per il conferimento degli incarichi di presidenza nelle scuole e negli istituti di istruzione dell'ordine secondario (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (2477) — Relatore: Racchetti.

Discussione delle proposte di legge:

MAROCCO e FIORET: Modifiche al regio decreto-legge 18 maggio 1924, n. 848, concernente l'istituzione di posti gratuiti presso il convitto « Dante Alighieri » di Gorizia (2742) — Relatore: Giordano — (*Parere della V Commissione*);

LEVI ARIAN GIORGINA ed altri: Modifica della legge 5 luglio 1964, n. 625, concernente l'ammissione alle scuole secondarie di secondo grado dei licenziati dalle scuole di avviamento professionale e di coloro che abbiano superato gli esami finali della ottava classe postelementare (2876) — Relatore: Bardotti.

IN SEDE REFERENTE.

Esame delle proposte di legge:

IANNIELLO ed altri: Adeguamento dell'assegno ordinario e concessione di un contributo straordinario a favore dell'istituto freobeliano Vittorio Emanuele II di Napoli (2003) — Relatore: Averardi — (*Parere della V Commissione*);

RAUSA ed altri: Modifiche alla legge 27 ottobre 1969, n. 745, sulla sperimentazione degli istituti professionali (2752) — Relatore: Bardotti — (*Parere della V Commissione*);

Senatori SPIGAROLI ed altri: Sospensione dell'applicazione dell'articolo 5 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, concernente l'abilitazione all'esercizio dell'insegnamento secondario (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (3101) — Relatore: Fusaro.

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

BELCI ed altri: Modificazioni ed integrazioni della legge 19 luglio 1961, n. 1012, riguardante l'istituzione di scuole con lingua di insegnamento slovena nelle province di Trieste e Gorizia (558);

SKERK ed altri: Istituzione del ruolo ispettivo e del ruolo direttivo per le scuole elementari con lingua di insegnamento slovena di Trieste e Gorizia e istituzione del posto di vice provveditore per le scuole con lingua di insegnamento slovena della regione Friuli-Venezia Giulia (686);

— (*Parere della I e della V Commissione*) — Relatore: Rausa.

RELAZIONI PRESENTATE

Giunta per le autorizzazioni a procedere sulle domande:

Contro il deputato Manco, per i reati di cui agli articoli 337 e 339 del codice penale (resistenza a un pubblico ufficiale); 110, 582 e 61, n. 10, del codice penale (concorso in lesione personale) e 655 del codice penale (radunata sediziosa) (Doc. IV, n. 107);

— Relatore: Galloni.

Contro il deputato Angrisani, per concorso - ai sensi dell'articolo 110 del codice penale - nel reato di cui agli articoli 595 del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione a mezzo della stampa) (Doc. IV, n. 115);

— Relatore: Revelli.

Contro il deputato Giudiceandrea, per il reato di cui agli articoli 595, primo, secondo e terzo comma del codice penale, e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione a mezzo della stampa) (Doc. IV, n. 116);

— Relatore: Musotto.

Contro il deputato Salvatore, per concorso - ai sensi dell'articolo 110 del codice penale - nel reato di cui agli articoli 595, terzo comma, e 61, n. 10, del codice penale, e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione a mezzo della stampa) (Doc. IV, n. 120);

— Relatore: Guidi.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Licenziato per la stampa alle ore 22.